CAMERA DEI DEPUTATI N. 3224

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DELLA ROSA

Modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la nomina dei dirigenti generali.

Presentata il 5 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere attuabile il principio contenuto negli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale viene affermata la separazione tra la funzione di indirizzo politico degli organi di governo e quella di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dei dirigenti delle amministrazioni statali.

Infatti, così come è attualmente conformato, l'articolo 21 del predetto decreto legislativo — in base al quale vengono effettuate le nomine a dirigente generale nelle amministrazioni statali — tiene in vita tutti i germi del clientelismo e della lottizzazione, i quali vanificherebbero l'applicazione del principio di separazione tra le due funzioni sopra cennate.

Invero, la norma da modificare si mostra imprecisa sui requisiti soggettivi che devono possedere i candidati alla nomina di dirigente generale, né determina, in modo inequivocabile, obiettivi criteri di valutazione. Determinando, in tal guisa, una discrezionalità di scelta del Ministro, ai limiti dell'arbitrio, la quale comporta per forza di cose una riconoscente acquiescenza del dirigente neo-nominato all'ingerenza dell'organo politico nella sua attività di gestione finanziaria, tecnica o amministrativa.

Con la modifica che si propone di apportare all'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, si cerca di ovviare a tali pericoli, restringendo la possibilità di scelta del Ministro entro limiti ben precisati e fondati su criteri obiettivi, peraltro già adottati nei confronti del personale dirigente della carriera diplomatica con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1995, n. 337.

In sostanza, si chiede l'approvazione di una norma diretta ad ottenere, con il tempo, una moralizzazione della pubblica

amministrazione, attraverso una maggiore trasparenza nel procedimento di scelta dei suoi dirigenti, migliorandone peraltro la categoria, inflazionata, specialmente nell'ultimo decennio, da nomine clientelari che hanno comportato l'esclusione di funzionari in possesso dell'esperienza necessaria per svolgere le più alte funzioni di dirigente generale.

Si sottolinea, inoltre, che la presente proposta non comporta aggravio di spesa al bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è sostituito dal seguente:

« ART. 21 *(Nomina dei dirigenti generali)* - *1.* Nei limiti delle disponibilità di organico delle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 15, comma 1, la nomina a dirigente generale è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a favore di soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, rivestenti la qualifica di dirigente dei ruoli delle predette amministrazioni od enti, da almeno cinque anni.

2. Nel formulare la proposta al Consiglio dei ministri, il Ministro competente valuta, in particolare, i seguenti elementi individuali: la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nella qualifica di provenienza anche quale espressione dell'esperienza maturata; l'importanza ed il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera direttiva, e soprattutto nella qualifica attuale, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici, nonché a sedi ed uffici che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrata nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.

3. Per ciascun funzionario in possesso della qualifica di dirigente, la competente direzione generale del personale acquisisce, al termine di ogni incarico espletato, e comunque ogni due anni, una relazione sul servizio prestato e sugli elementi indicati

nel comma 2, redatta dal superiore gerarchico di vertice.

4. Allorché si debba procedere alle nomine alla qualifica di dirigente generale, la competente direzione generale del personale trasmette al Ministro proponente gli elementi informativi e valutativi disponibili, relativi a tutti i funzionari in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la predetta nomina alla qualifica di dirigente generale.

5. Dei dirigenti generali, nominati ai sensi del comma 1, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando, per ciascuno di essi, una scheda relativa ai titoli posseduti ed alle esperienze professionali acquisite ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3224
Lire 500